

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE SOTTOPOSTE A
PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

TRA

UFFICIO LOCALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA
DI BENEVENTO

E


CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO (Consorzio ASI)

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento (di seguito denominato UEPE), nella persona del Direttore D.ssa Marisa Bocchino, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale sita in Benevento_ via Colonnelle 14 tel.0824 482401 e- mail prot.uepe.benevento@giustiziacert.it

E

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, nella persona del Presidente avv. Domenico Vessichelli elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale sita in Agglomerato Industriale Ponte Valentino Zona Asi, snc -Benevento (BN), - tel. 0824313599- e-mail info@asibn.it; amministr@pec.asibn.it

- visto** l'art. 27, comma 3 della costituzione che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- vista** la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "*norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*" e successive modifiche;
- visto** l'art. 17 ord. penit. che prevede che la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private;
- vista** la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L. 383/2000 sulle "Associazioni di promozione sociale";
- visto** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*";



- vista** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- viste** le regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, che alla regola 1.2 promuove il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell'azione di sostegno dell'autore di reato;
- vista** la Raccomandazione R(12) 5, recante il Codice Europeo di etica per il personale penitenziario che esplicita il ruolo determinante al sostegno che può essere offerto dalla popolazione e dal coinvolgimento della società, per il raggiungimento e l'efficienza di determinati obiettivi dei servizi penitenziari;
- vista** la Circolare del Capo del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità n 8 del 2017 del 13 aprile 2017 che prevede lo sviluppo dei rapporti tra gli Uffici di Esecuzione penale esterna e gli organismi di volontariato nell'ottica di rispondere in maniera più esaustiva al mandato istituzionale e professionale
- vista** La Legge n. 67 del 28 aprile 2014 che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento con Messa Alla Prova
- visto** Il Decreto Legislativo n.150 del 10/10/2022 «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».
- visto** il D.Lg. 196/2003 "Protezione dei dati personali"

CONSIDERATO CHE:

- l'UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla normativa vigente finalizzate sia al recupero e al reinserimento sociale di persone sottoposte dall'Autorità Giudiziaria a misure e/o sanzioni di comunità sia a garantire la sicurezza e tutela della Comunità, attraverso interventi di aiuto e controllo nei confronti dei condannati in esecuzione penale esterna previsti dalla normativa sull'esecuzione penale;
- il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in coerenza con la propria caratteristica di Ente promotore di sviluppo è interessato ad incoraggiare e sostenere iniziative nel settore dei servizi, sia a favore delle imprese insediate, sia a beneficio della collettività, anche mediante percorsi di cosiddette best practice.



TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE:

Art. 1

Finalità e destinatari

Il presente protocollo mira a:

- promuovere tra le parti, ciascuno con le proprie funzioni e attribuzioni, azioni finalizzate al superamento delle criticità di ordine sociale che possano ostacolare il buon andamento della misura alternativa e sanzione di comunità in esecuzione;
- realizzare percorsi di inclusione sociale;
- comunicare reciprocamente con regolarità informazioni sullo svolgimento del percorso realizzato

Obiettivi specifici:

Fra gli obiettivi specifici del Consorzio Asi di Benevento rientra il recupero socio riabilitativo dei soggetti inclusi nel programma in discorso, per il tramite di percorsi di volontariato mirati a:

- attività di supporto amministrativo
- manutenzione del verde

Art. 2

IMPEGNI DELL'UEPE

L'UEPE si impegna a favorire e sviluppare le finalità del presente accordo nelle forme che seguono:

- Segnalare al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento il nominativo della persona da inserire nei percorsi di volontariato che verrà inserito in programma previo colloquio con gli uffici consortili;
- comunicare il nominativo del Funzionario della Professionalità di Servizio Sociale/Pedagogica, incaricato di seguire il procedimento di misura o sanzione di comunità, con il quale l'Associazione dovrà rapportarsi per ogni



- eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività di recupero;
- promuovere il confronto tra operatori con periodiche verifiche sull'andamento e sugli esiti del percorso di volontariato.

Art. 3

IMPEGNI DEL Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento si impegna a favorire e sviluppare le finalità del presente accordo nelle forme che seguono:

- collaborare con l'UEPE per un attento inserimento, accompagnamento e monitoraggio sull'andamento e valutazione dei suoi esiti in ordine a:
 - modalità di fruizione;
 - finalità;
 - segnalazione di eventuali comportamenti non conformi con l'etica dell'adesione all'impegno assunto;

Art.4 - Monitoraggio

Le parti si impegnano a definire idonei strumenti di monitoraggio dell'attività in termini quali-quantitativi.

Art. 5 - Durata e diritto di recesso

Il presente accordo ha la durata di un anno ed acquista efficacia dalla data della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovato, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi per iscritto alle altre parti a mezzo A/R o a mezzo PEC almeno novanta giorni prima della data di scadenza.

Luogo e data BN, 4.6.2024



Il Direttore dell'UEPE

Il Presidente del Consorzio Asi